

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI PRESIDENTE rel.

Dott. ANNA MARIA ANTONINI GIUDICE

Dott. PAOLO PETOELLO GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2077/08 R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 7.04.2008, cron. n. 694, Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine, Sez. dist. di Cividale del Friuli

da

A con il proc. e dom. Avv. per mandato speciale a margine dell'atto di citazione

ATTRICE-

contro

B con il proc. e dom. Avv. per mandato speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO-

OGGETTO: azione di riduzione.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da allegato a verbale.

Per il convenuto: come da allegato a verbale.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe A citava in giudizio davanti a questo Tribunale il fratello B chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento pubblico - redatto in data 16.06.1972 e pubblicato in data 3.04.2003 - con cui il de cuius C aveva nominato il figlio erede universale, lasciandogli un immobile sito in e degli annessi fabbricati rustici (con nomina del coniuge D come usufruttuaria) e di donazione effettuate dal defunto padre in favore esclusivo del convenuto, che avevano violato la quota di legittima a lei riservata per legge, previa ricostituzione dell'asse ereditario relitto in morte del de cuius, comprendente anche dei fondi agricoli venduti dal padre al figlio, che in realtà dovevano essere considerate delle donazioni simulate o delle donazioni indirette e delle dazioni di danaro effettuate dal medesimo al convenuto, nonché la ricostruzione dell'asse ereditario della defunta madre D, previa analoga riduzione delle donazioni effettuate in vita al figlio.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto resisteva alla domanda, contestano la ricostruzione dell'asse ereditario proposta dall'attore, chiedendo in via riconvenzionale la riduzione anche della compravendita di un terreno ceduto alla figlia dal de cuius e su cui era stata edificata la sua abitazione previa voltura della autorizzazione edilizia, che doveva essere considerata come una donazione o quantomeno un negotium mixtum cum donatione che andava ricompreso nell'asse ereditario e delle dazioni di danaro effettuate in vita dal genitore per la costruzione del predetto

immobile, dato che lo stesso de cuius aveva affermato nel contestato testamento che la figlia era già stata tacitata in vita a reintegra della sua quota di legittima con delle donazioni ricevute dovendo “ ... accontentarsi di quanto già da me ricevuto in varie occasioni”.

La domanda di accertamento della natura dei contratti di vendita impugnati dall'attrice – prodromica alla ricostruzione dell'asse ereditario - ai fini dell'espletamento dell'azione di riduzione - è fondata e va pertanto accolta, alla luce degli elementi raccolti in istruttoria.

Per la determinazione della porzione disponibile ai sensi dell'art. 556 cod. civ. si deve infatti formare una massa di tutti i beni appartenuti al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di testamento e donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Non vi sono dubbi che i due contratti impugnati dall'attrice di data 3.03.1999, notaio E e 12.01.1990, notaio F, meglio descritti in atti, con cui il de cuius aveva venduto dei terreni agricoli al figlio B devono essere considerati delle vendite simulate, rappresentanti delle vere e proprie donazioni, atteso da un lato lo stretto legame di parentela che legava le parti della compravendita e l'evidente intenzione del de cuius di trasferire parte dei suoi beni in vista della futura successione al figlio e dall'altro lato la circostanza che i prezzi indicati nei rogiti appaiono essere di gran lunga inferiori ai reali valori di mercato dell'epoca (v. ctu dr. G che ha chiarito come i prezzi di vendita dei terreni in questione, rispettivamente pari a Lire 28.000.000 e a L

23.500.000 erano di gran lunga inferiori ai prezzi di mercato dell'epoca, dato che per la prima compravendita tale valore era pari al triplo indicato in contratto e per la seconda almeno al doppio del valore di mercato).

La prova della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la domanda sia avanzata da terzi, può essere fornita anche per presunzioni, gravi, precise e concordanti, spettando al giudice del merito valutare l'idoneità degli elementi presuntivi acquisiti, secondo il suo prudente apprezzamento in base all'*id quod plerumque accidit* ("In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'*id quod plerumque accidit*", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in un caso in cui la sentenza di merito aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita stipulato da una società, in seguito fallita, sulla base di plurimi indizi precisi e concordanti, quali: la notevole incongruità del prezzo di vendita; la mancata prova del pagamento del prezzo; la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita; la contiguità temporale della rivendita del bene; l'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la

trasmissione del possesso; la coeva cessione alla sub acquirente dei locali dell'impresa; v. Cass., n. [28224](#) del 26/11/2008).

Si deve infatti considerare che con gli impugnati atti di compravendita il de cuius aveva trasferito al figlio tutto il residuo asse ereditario immobiliare, comprendente circa cinque ettari di terreni agricoli, salvo l'immobile adibito ad abitazione e gli adiacenti fabbricati, mentre alla figlia lo stesso aveva già precedentemente trasferito la proprietà di un altro terreno edificabile, con la relativa concessione edilizia, oggetto di analoga impugnazione e non vi è alcuna prova che l'acquirente su cui gravava il relativo onere abbia effettivamente versato il risibile prezzo.

In tal senso si è ripetutamente affermato che “ Il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, avendo esaminato e correttamente analizzato tutte le circostanze indizianti desumibili dagli atti di causa, valutandole nel loro complesso, ha rilevato il carattere fittizio di un contratto di compravendita, anche dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa prova, senza che

ciò comporti un'inversione dell'onere della prova ; cfr. Cass., n. [17628 del 10/08/2007](#)).

Parimenti fondata appare la speculare domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto in riferimento al contratto di compravendita di data 22.04.1972 con cui il de cuius aveva alienato alla figlia per il prezzo di L 200.000 dei terreni siti in , con la volturazione della relativa concessione edilizia, atteso che il prezzo indicato era di gran lunga inferiore a quello di mercato (v. ctu dr. G) e lo stesso C nel testamento olografo di data 16.06.1972 aveva affermato che la quota di legittima spettante alla figlia doveva ritenersi integra dalle donazioni paterne ottenute in svariate occasioni.

Si deve pertanto ritenere provato che anche tale contratto dissimulasse una donazione, con cui il padre aveva ritenuto di tacitare la figlia dai suoi diritti ereditari, non essendovi anche in questo caso prova di pagamento del risibile prezzo indicato nell'atto.

Alla luce di tali considerazioni va pertanto dichiarato con sentenza parziale la simulazione assoluta dei citati contratti, con rimessione della causa in istruttoria per la ricostruzione dell'asse ereditario e la riduzione delle disposizioni eventualmente lesive della quota di legittima, in base anche alle ulteriori istanze avanzate dalle parti.

La decisione sulle spese va riservata alla pronunzia definitiva.

.P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti **non** definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta:

- accerta la simulazione assoluta delle compravendite rispettivamente impugnate dalle parti, di cui ai rogiti di data

3.03.1999, Notaio E, rep. 22069, racc. 4560, 12.01.1990, Notaio F, rep. 511812 racc. 15754 e 22.04.1972, Notaio H, rep. 21093, meglio descritte in atti, che devono essere invece essere considerate delle donazioni ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius e dell'eventuale riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima;

- rimette la causa in istruttoria per l'udienza del 9.01.2012, ore 9,00;
- riserva alla pronunzia definitiva la decisione sulle spese.

Udine, lì 29.06.2011 .

Il Presidente est.

G. Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il

